

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018  
109/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL  
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 329/2017/E/EEL) RISPETTO A  
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI  
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ  
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1009<sup>a</sup> riunione del 1 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 329/2017/E/EEL (di seguito: 329/2017/E/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- il documento per la consultazione 16 giugno 2016, 316/2016/R/ EEL, recante la revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi – interventi prioritari (di seguito: documento per la consultazione 316/2016/R/EEL);
- il documento per la consultazione 20 aprile 2017, 277/2017/R/EEL, recante la revisione del mercato dell’energia elettrica: valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi (di seguito: documento per la consultazione 277/2017/R/EEL).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 329/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 30 giugno 2017 (prot. Autorità 22664 del 4 luglio 2017).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico e, in particolare, nella nota del 30 giugno 2017, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 329/2017/E/EEL, in considerazione degli eventuali elementi fattuali forniti dalla Società medesima; si precisa soltanto che, quanto segnalato con riferimento all’inciso del punto 17 della sopracitata deliberazione in cui si afferma che gli elementi di fatto relativi alla Società, emersi nell’ambito dell’istruttoria, non sarebbero stati da essa contestati, è evidentemente un mero errore materiale, stante quanto specificato al punto 12 del medesimo provvedimento dove si

elencano proprio le contestazioni della Società in merito alle risultanze istruttorie.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell’Autorità, la Società non ha fornito alcun ulteriore elemento fattuale utile per rivedere la sua posizione rispetto all’applicazione della misura prescrittiva, ma si è limitata a evidenziare:
  - i. la limitata operatività in relazione all’attività di dispacciamento (da ottobre 2015 a settembre 2016) e la conseguente esigenza di graduale apprendimento nell’attività di programmazione che l’Autorità non avrebbe tenuto in debita considerazione;
  - ii. le ridotte dimensioni del proprio portafoglio commerciale (circa 5-10 GWh annui);
  - iii. l’assenza di evidenze circa il nesso di causalità tra le condotte contestate alla Società e l’incremento del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 111 (di seguito: corrispettivo *uplift*); anzi, su quest’ultimo avrebbero inciso, in particolare, le strategie di offerta, nell’area di Brindisi, degli utenti di dispacciamento titolari di unità abilitate, stando anche ai procedimenti avviati nel 2016 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  - iv. l’aumento significativo registrato dal corrispettivo *uplift* nei primi quattro mesi del 2017, periodo in cui la Società aveva già cessato l’operatività sul mercato italiano, a conferma di quanto sopra;
- la Società ha altresì avanzato osservazioni in merito al criterio di calcolo utilizzato per la quantificazione degli sbilanciamenti che sono stati rapportati ai consumi effettivi; utilizzando, invece, in linea con la prassi adottata dalla stessa Autorità per determinare franchigie e bande relative allo sbilanciamento, il riferimento al programma vincolante, l’entità degli sbilanciamenti in percentuale risulterebbe significativamente inferiore e più coerente con il valore assoluto irrisorio dei medesimi;
- a ulteriore conferma dell’irrilevanza dei propri sbilanciamenti rispetto al fabbisogno medio orario del sistema a livello nazionale, la Società ha ricordato come nel documento per la consultazione 277/2017/R/EEL si consideri come benchmark dell’errore di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale un valore pari a 91 MWh per la macrozona Nord e 97 MWh per la macrozona Sud, ovvero un valore di un ordine di grandezza superiore allo sbilanciamento contestato alla medesima;
- infine, la Società ha evidenziato come qualora tutti gli operatori avessero adottato le stesse condotte (anche volontariamente), gli sbilanciamenti risultanti sarebbero stati utili e benefici per il sistema come la stessa Autorità ha avuto modo di recepire nel documento per la consultazione 316/2016/E/EEL al punto 2.6.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'Allegato B alla deliberazione 329/2017/E/EEL in quanto:
  - i. un operatore che intende affacciarsi nella compravendita all'ingrosso dell'energia elettrica è, infatti, tenuto al rispetto della regolazione (di cui fanno parte i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza di cui all'articolo 14.6 della deliberazione 111), indipendentemente dall'esperienza acquisita nel settore e indipendentemente dalla dinamica del numero di punti rientranti nel suo portafoglio;
  - ii. le soglie di tolleranza sono state calcolate sulla base delle performance di utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione analoga a quello della Società;
  - iii. invero, come già evidenziato nella deliberazione 329/2017/E/EEL, i prezzi offerti dalle unità abilitate rappresentano uno dei fattori determinanti il livello del corrispettivo *uplift*; tuttavia, sono altrettanto rilevanti anche gli sbilanciamenti effettivi registrati dalle unità non abilitate (di produzione e di consumo), soprattutto qualora non coerenti con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'articolo 14 della deliberazione 111; e proprio dall'accertamento della violazione di tali principi, evidenziata da errori di programmazione superiori alle soglie di tolleranza, che trae origine il provvedimento prescrittivo a carico della Società;
  - iv. i primi quattro mesi dell'anno 2017 non rientrano nel periodo oggetto del provvedimento prescrittivo a carico della Società; giova, comunque, evidenziare come l'incremento del corrispettivo *uplift* nel periodo segnalato sia dovuto anche a problematiche di adeguatezza che avevano caratterizzato il sistema elettrico europeo a seguito della crisi degli impianti nucleari francesi, fattori che non avevano caratterizzato, invece, il periodo oggetto del sopraccitato provvedimento prescrittivo;
  - v. l'utente del dispacciamento è tenuto alla programmazione diligente delle immissioni e dei prelievi: in tale contesto la sua performance dal punto di vista statistico deve essere valutata rapportando l'errore di previsione al dato effettivo, ossia per il tramite di tipo *Mean Average Percentage Error* e non per il tramite di errori riferiti al dato previsionale, come invece suggerito dalla Società; inoltre il riferimento a bande e franchigie di sbilanciamento addotto dalla Società è fuori luogo: le franchigie e le bande sono riferite al programma vincolante onde evitare che dette franchigie continuino a cambiare in ciascuna sessione SEM1 e SEM2 per effetto di rettifiche ai dati di misura; le valutazioni sulla diligenza sono, invece, effettuate a consuntivo, sulla base dei dati migliori al momento disponibili;

- vi. come precisato anche dalla Società, i valori di 91 MWh e 97 MWh sono riferiti a scostamenti relativi alla determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale riferito all'intero sistema elettrico: essi, pertanto, non possono essere considerati rilevanti ai fini delle valutazioni della diligenza del singolo utente del dispacciamento;
- vii. un meccanismo *single pricing*, quale il sistema allora vigente per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per le unità non abilitate, opera correttamente (incentivando comportamenti benefici per il sistema elettrico nel suo complesso) in presenza di segnali di prezzo coerenti con l'effettivo stato, lungo o corto, del sistema: in tale contesto, infatti, il premio per gli sbilanciamenti discordi rappresenta un corretto incentivo a mantenere il sistema bilanciato anche per il tramite di una programmazione diligente, in linea con quanto riportato all'articolo 37, comma 6, lettera b) della direttiva 2009/72/CE; tuttavia, come evidenziato in diverse occasioni dall'Autorità, l'allora disciplina degli sbilanciamenti, a differenza di quanto sembrerebbe sostenere la Società, non è sempre stata in grado di fornire segnali di prezzo coerenti con il reale stato, lungo o corto, del sistema elettrico: anzi, in diversi casi, la scarsa significatività dei prezzi di sbilanciamento ha favorito arbitraggi (con sbilanciamenti in prevalenza discordi rispetto al segno dello sbilanciamento aggregato zonale determinato in modo non coerente con l'effettivo stato del sistema) che si sono rivelati causa di oneri significativi in capo al sistema elettrico.

**RITENUTO CHE:**

- alla luce di quanto sopra considerato, sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 329/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 329/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento

**DELIBERA**

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 329/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima, in ragione dell'irrilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 329/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento, entro l'ultimo giorno di marzo

2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di aprile 2018);

3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it); la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

1 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*